



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 17 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/8 CC NAS RG del 07.01.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/8 del 07.01.2016, ore 17:00, redatto, presso gli uffici del Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CARUSO Vincenzo, in riferimento all'ispezione di carattere igienico-sanitario eseguita in data 06.01.2016, ore 09:30, unitamente al Brig. Sebastiano, presso la Casa di riposo per anziani, sita a Modica in C.so Umberto I° n.° 1 - 5° Piano, gestita dal Titolare Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nata a Ragusa il 31.08.1985 e residente a Modica in C.so Umberto I° n.° 1 - 5° Piano;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico della stessa, nella qualità di Titolare della Casa di riposo, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193 del 27 novembre 2007, n.° 193 per ***"avere, in qualità di legale responsabile della suddetta Casa di riposo, predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo a disposizione il manuale di autocontrollo HACCP di fatto aveva ommesso di aggiornare, o far aggiornare, tutte le previsioni di verifica, quali registrazione temperature del frigorifero e controllo pulizia ordinaria etc., che risultano in bianco e mai compilate"***;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la sanzione di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla data del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 21.01.2016, ore 15:04, dai militari della Stazione Carabinieri di Modica nelle mani della Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nella sua qualità, la quale non ha fornito alcuna dichiarazione, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Visti gli scritti difensivi, presentati dalla ricorrente Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nella qualità di Titolare della Casa di riposo, sita in Modica, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° 2016/8 del 22.02.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da quest'Ufficio con prot. gen. n.° E-0007105 del 16.03.2016, in cui lo stesso dichiara ***stante la palese ammissione della responsabilità della sig.ra Chiaramonte Adriana, la quale chiede di essere ammessa al beneficio di riteggiamento***, di esprimere il NULLA OSTA da parte dell'Ufficio;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone all'art. 5 che ***"gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sul sistema HACCP"***.

Tali procedure, atte ad identificare ogni pericolo e rischio di contaminazione per la salute degli alimenti e, conseguentemente, ad eliminarli, riducendo comunque gli stessi a livelli accettabili, implicano che i responsabili delle strutture, nella fattispecie la titolare e responsabile della casa di riposo Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, una particolare attenzione nella conservazione delle materie deperibili, attuando un corretto mantenimento delle temperature e della catena del freddo ed una costante attenzione sulla sanificazione degli ambienti.



Pertanto l'aggiornamento costante delle schede di verifica, ai fini del controllo del rischio, rappresenta un elemento fondamentale per rendersi immediatamente conto di eventuali criticità da rettificare, in ottemperanza quanto previsto dal sistema di controllo HACCP.

Nella Casa di riposo suddetta il personale del Comando NAS di Ragusa, che ha rilevato l'aggiornamento delle prescritte schede di verifica, lasciate in bianco, ha sanzionato la violazione come prevista dalla normativa europea, non potendosi ritenere assolutamente esimente la programmata chiusura della struttura dichiarato dalla ricorrente nelle proprie memorie difensive, rappresentando la violazione comunque un grave pericolo per la salute degli anziani utenti, verso cui la Sig.ra Chiaramonte Adriana aveva precisi obblighi e responsabilità.

La ricorrente, pur contestando la violazione ed asserendo nei propri scritti che la successiva chiusura della struttura avrebbe di fatto annullato la violazione compiuta, ammette implicitamente la violazione, chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale e la rateizzazione della stessa per gravi problemi economici.

Per i motivi sopra esposti, visto il parere favorevole del Comando NAS a ridurre la sanzione mediata dal trasgressore, in considerazione della mancanza di precedenti violazioni dello stesso quinquennio precedente e della volontà di sanare l'illecito, con la riduzione del pagamento al minimo edittale, si accoglie la suddetta richiesta.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 alla Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, in premessa generalizzata, nella qualità di Titolare della Casa di riposo suddetta, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00


Si accoglie l'istanza di rateizzazione della ricorrente nella misura di 10 (dieci) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale dell'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensili al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.066,00 (millesessantasei/00) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa con la seguente causale: "spese istruttorie versate di contestazione verbale di contestazione n.° 2016/8 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa";

- quanto ad €. 1.000,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale Siciliana S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere le copie delle attestazioni dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la sanzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:



- alla Sig.ra **CHIARAMONTE Adriana** nata a Ragusa il 31.08.1985 ed elettivamente domiciliata a **Mol**
Calvario n.° 50;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri NA
via G. Perlasca n.° 2 Ragusa).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 2
689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non
i termini.**

Ragusa, 03.04.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



